



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 7 del 24-03-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE D.U.P.S. 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 E RELATIVI ALLEGATI.
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **18:35** in Videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 3 del 07/05/2020, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari del giorno 10 giugno 2018, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente - Assente
Di Giacomo	Francesco	Presente
Pastore	Marco	Presente
Di Giacomo	Vittorio	Presente
Martino	Claudio	Presente
Villari	Eliana	Presente
Voto	Alessandro	Assente
Maiorano	Dario	Presente
Ferrara	Angelo	Presente
Ronga	Ugo	Presente
La Rocca	Vinicio	Assente
Gallo	Carmine	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Gallo.

Il Sindaco passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno: **APPROVAZIONE D.U.P.S. 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 E RELATIVI ALLEGATI** ” Ringrazia gli uffici per il

lavoro svolto, per la tempestività della redazione del documento, anche in considerazione della richiesta avanzata da molti Enti di differimento del termine di approvazione del bilancio. Il Comune è stato abbastanza tempestivo ciò è merito dell'ufficio di ragioneria che ha lavorato molto bene con il supporto degli altri uffici. Comunica che è contento di essere riuscito a prevedere in bilancio l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità fondamentali per il Comune, di cui una categoria D tempo pieno e una categoria C, un vigile urbano, a tempo parziale, assunzioni necessarie per potenziare il Settore Amministrativo-Vigilanza al fine di migliorare le attività proprie del settore.

Il consigliere Maiorano più che un intervento dichiara di voler fare delle domande ed avere dei chiarimenti dal Sindaco. Innanzitutto chiede se l'importo che è stato previsto in bilancio nel capitolo Tari in entrata è lo stesso dello scorso anno o se lo stesso è stato variato in considerazione dell'importo che l'EDA di cui abbiamo preso atto lo scorso consiglio comunale, inoltre chiede, in merito a quanto affermato dal Sindaco nello scorso consiglio comunale circa la restituzione degli importi incassati sul ruolo TARI in eccesso rispetto a quelli autorizzati dall'EDA, se gli stessi verranno restituiti ai cittadini quest'anno e come verranno restituiti.

Il Sindaco afferma di non conoscere il Piano Finanziario approvato dall'EDA in maniera definitiva sa che è stato validato ma non ha avuto modo di visionarlo, pertanto, invita il consigliere a prendere contatti direttamente con l'ufficio finanziario per avere spiegazioni in merito.

Il consigliere Maiorano evidenzia che si tratta del Piano Finanziario che il Consiglio Comunale ha esaminato nella seduta del 28-12-2020, quindi relativo all'anno 2020, chiede quindi se l'importo inserito in bilancio relativamente all'anno 2021 è lo stesso di quello inserito nell'anno 2020 ovvero è quello autorizzato dall'EDA, e se saranno restituiti quest'anno gli importi ai cittadini ed in che modo. Ribadisce che si riferisce all'anno 2020 in quanto il ruolo emesso dal comune è stato emesso per una somma diversa da quella autorizzata dall'EDA che ha ridotto la somma per circa 40 mila euro pertanto chiede quando saranno restituite le somme ai cittadini quest'anno, l'anno prossimo, tra tre anni e se in bilancio è stato previsto il relativo capitolo in entrata.

Il Sindaco fa presente che nell'anno 2021 è stato redatto un nuovo PEF che è stato già approvato dall'EDA di cui però non ne conosce i dettagli, pertanto, invita il Consigliere a prendere contatti direttamente con l'ufficio finanziario che potrà chiarire la questione sia relativamente alle modalità previste dalla legge, sia relativamente agli importi relativi confrontando i dati del ruolo, i dati di cui al piano autorizzato dall'EDA e quanto versato dai cittadini. Conclude affermando di non aver approfondito la questione, ma sicuramente gli importi saranno restituiti in tre anni.

Il consigliere Maiorano sottolinea che la aspetterà il nuovo PEF ma che il capitolo in entrata già doveva esserci in bilancio, i 40 mila euro in più dovevano essere rimborsati quindi i cittadini dovranno attendere l'anno prossimo per avere il rimborso.

Il Sindaco afferma non comprendere appieno la domanda del consigliere Maiorano, pertanto, lo invita a rivolgersi all'ufficio competente per avere chiarimenti e spiegazioni al riguardo.

Il consigliere Maiorano afferma di aver già chiesto ciò al Responsabile del Settore, ma che la stessa non ha saputo rispondere al riguardo.

Il Sindaco manifesta la propria perplessità in merito al fatto che il Responsabile del Settore non abbia saputo fornire un risposta in merito.

Il consigliere Maiorano afferma che il Responsabile ha detto che al momento in bilancio non è previsto alcun capitolo in entrata quindi la mancanza di questo capitolo comporta che quest'anno i cittadini non avranno la restituzione delle somme a prescindere dalla modalità se rimborso o compensazione.

Il consigliere Ronga consiglia per i prossimi Consigli Comunali che trattano argomenti come il bilanci, il rendiconto, ed altri argomenti a carattere finanziario la presenza in aula del Responsabile del Settore Finanziario, affinché la stessa possa chiarire i dubbi. Inoltre per dichiarazione di voto anticipa il voto contrario del gruppo di minoranza al bilancio al bilancio.

Il Sindaco terminati gli interventi sottopone alla votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ **APPROVAZIONE D.U.P.S. 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 E RELATIVI ALLEGATI** ” e ritenutala meritevole di accoglimento;

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati richiesti, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità tecnico-contabile, favorevolmente espressi;

Dato atto che i Responsabili di Settore secondo quanto disposto dal punto n. 2.8 del Piano Triennale Anticorruzione vigente hanno ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse.

A seguito di votazione palese, per alzata di mano, avente il seguente esito:

07 Favorevoli

03 Contrari (Maiorano – Ronga – Gallo)

0 Astenuti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P.S. 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 E RELATIVI ALLEGATI.

IL SINDACO

Premesso che

- l'art 162, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi di cui al D.Lgs.n.118/2011;

- all'art. 151, comma 1, si prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”*;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali è stata decretata la nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, con ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 e conseguentemente è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000;

Rilevato che:

- con il D.Lgs. 118/2011, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

- il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 774, c.1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la Giunta predisponde lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo da

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 29 del 09.02.201 avente ad oggetto "APPROVAZIONE D.U.P.S. 2021-2023, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023 E RELATIVI ALLEGATI.";

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito al protocollo comunale al n. 914 in data 18.02.2021;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, come da comunicazione prot. n. 922 del 19.02.2021 relativa all'avviso di deposito;

Dato Atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dai Titoli e Tipologie per l'entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa;

Constatato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla scorta delle direttive e degli indirizzi programmatici, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2021, 2022 e 2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art.172 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 11, comma 3 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e recente normativa, nonché dal vigente regolamento di contabilità, tutti quanti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno consolidato per l'erogazione dei servizi pubblici in essere e il funzionamento dell'Ente, nonché sulla base delle ulteriori indicazioni programmate che fornite dall'Amministrazione con propri atti deliberativi, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire indicati nel DUPS Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2021-2023;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

referimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Considerato che gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di spese per il servizio integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI sono riferiti al servizio integrato dei rifiuti, e che tali importi verranno rideterminati, mediante apposita variazione al bilancio di previsione, a seguito dell’effettiva approvazione del PEF relativo al servizio rifiuti e delle corrispondenti tariffe TARI, secondo la nuova metodologia di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 entro i termini di scadenza di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Rilevato quindi che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascun esercizio, e dagli stanziamenti di cassa per il primo anno, unitamente ai relativi riepiloghi;
- b) quadro generale riassuntivo;
- c) equilibri di bilancio;
- d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e relativi allegati a1, a2 e a3;
- e) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- f) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- g) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- h) tabelle contenenti gli Indicatori di Bilancio per il triennio;
- i) Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
- l) nota integrativa al bilancio 2021/2023;
- m) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- n) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- o) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

p) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

q) parere del Revisore Unico dei Conti;

Dato atto che nel DUPS, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- 1) n. 82 del 29-12-2020 avente ad oggetto: *“Addizionale Comunale all'IRPEF - Anno 2021. Conferma.”*;
- 2) n. 77 del 20.12.2019 avente ad oggetto: *“Anticipazione di Tesoreria anno 2021 e autorizzazione al Tesoriere comunale per l'esercizio 2021 – art. 222 e 195 del D.lgs. n. 267/2000.”*;
- 3) n. 88 del 29-12-2020 avente ad oggetto: *“Adozione programma triennale LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021.”* e successive delibera di variazione n. 2 del 13-01-2021: *“Adozione programma triennale LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021. Variazione.”*;
- 4) n. 88 del 29-12-2020 avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria anno 2021 – conferma aliquote.”*;
- 5) n. 12 del 08-02-2021 avente ad oggetto: *“Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi – Annualità 2021-2022.”* e successive;
- 6) n. 14 del 08-02-2021 *“Destinazione quota proventi sanzioni per violazioni previste dal Codice della Strada (art. 208 C.D.S.) - Anno 2021.”*;
- 7) n. 15 del 08-02-2021 avente ad oggetto: *“Piano delle alienazioni – Valorizzazioni degli immobili – art. 58 della Legge n.133/2008. Proposta al Consiglio Comunale.”*;
- 8) n. 16 del 08-02-2021 avente ad oggetto: *“Dichiarazione di inesistenza di aree da destinarsi in assegnazione a residenza ed attività produttive – art.172 c.1 lett. b) D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.”*;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 24-03-2021 Comune di San Mango Piemonte

- 9) n. 20 del 15.02.2021 avente ad oggetto: “*Servizi a domanda individuale: conferma tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura percentuale del costo complessivo di gestione – Bilancio di previsione 2021-2023.*”;
- 10) n. 23 del 15.02.2021 avente ad oggetto: “*Conferma tariffe illuminazione votiva presso il cimitero comunale – esercizio 2021.*”;
- 11) n. 24 del 15.02.2021 avente ad oggetto: “*Servizio trasporto scolastico – conferma tariffe anno 2021.*”;
- 12) n. 20 del 15.02.2021 avente ad oggetto: “*Approvazione ricognizione di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell'art. 33 d.lgs 165/01, revisione dotazione organica e contestuale approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023.*”;

Richiamato l'art. 57 comma 2 bis del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019, che integralmente si riporta: “*2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi*”, rendendo facoltativa la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, art. 2 commi 594 e s.s. Legge n.244/2007;

Visti i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, per cui a partire dal presente bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli equilibri ordinari disciplinati dall'art. 162 c. 6 del tuel, richiedendo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Ritenuto poter procedere all'approvazione del DUPS per gli esercizi 2021-2022-2023;

Ritenuto poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 secondo il prospetto di cui all'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, con i relativi allegati;

Acquisito l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito al protocollo comunale al n. 914 in data 18/02/2021;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare e di prendere atto sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021-2023, allegati quale parte integrante al presente atto:

- a) schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascun esercizio, e dagli stanziamenti di cassa per il primo anno, unitamente ai relativi riepiloghi;
- b) quadro generale riassuntivo;
- c) equilibri di bilancio;
- d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e relativi allegati a1, a2 e a3;
- e) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- f) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- g) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- h) tabelle contenenti gli Indicatori di Bilancio per il triennio;
- i) Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023;
- l) nota integrativa al bilancio 2021-2023;
- m) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- n) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- o) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- p) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- q) parere del Revisore Unico dei Conti;

2. di confermare per l'esercizio 2021 le aliquote IREPF ed IMU, di cui alle rispettive deliberazioni di G.C. soprarichiamate nn. 82 del 29.12.2020 e 88 del 29.12.2020;

3. di dare atto che entro i termini di scadenza previsti per l'approvazione del bilancio con successive deliberazioni verranno approvati i seguenti atti, apportando le necessarie variazioni al bilancio di previsione:

- piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF, e relative tariffe TARI 2021, in conformità a quanto stabilito con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- tariffario del nuovo canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria per l'anno 2021, di cui all'articolo 1 – commi da 816 a 847 – della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019 che ha previsto l'istituzione del Canone Unico;

4. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)) ed ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 243/2012;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
dott. Francesco Di Giacomo

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrata: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 15-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnico-contabile: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 15-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dott. Francesco Di Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Li, 30-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 229 del 30-03-2021.

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line sul sito istituzionale <https://www.comune.sanmangopiemonte.sa.it/> dal 30-03-2021 al 14-04-2021 ai sensi dell'art. 124, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 30-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Li, 30-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa Gallo



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 10 del 01-02-2021

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore 12:00 in Videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 co. 1 D.L. del 18.03.2020 e del decreto sindacale n. 2 del 26.03.2020, previa verifica dell'identità dei presenti collegati si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente - Assente
Di Giacomo Francesco	Sindaco	P
Pastore Marco	Vice Sindaco	P
Di Giacomo Vittorio	Assessore	P

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione in Videoconferenza ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Gallo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE"** e ritenutala meritevole di accoglimento;

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati richiesti, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità tecnico-contabile, favorevolmente espressi;

Dato atto che i Responsabili di Settore secondo quanto disposto dal punto n. 2.8 del Piano Triennale Anticorruzione vigente hanno ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza".

Dato atto che i componenti della Giunta Comunale dichiarano che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse,

Con la seguente votazione espressa con le forme e modalità di legge:

3 Favorevoli
0 Contrari
0 Astenuti

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE"**, la quale è parte integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri;

Di dichiarare, ritenuta l'urgenza, con separata e successiva votazione palese, per alzata di mano, avente il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Evidenziato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Preso atto che il Comune di San Mango Piemonte ha approvato le aliquote per l'anno 2020 dell'Imposta Municipale Propria con deliberazione consiliare n. 4 del 05/08/2020;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene pertanto di poter confermare anche per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni del tributo approvate con delibera di C.C. n. 24 del 05.08.2020, così come segue:

TIPOLOGIE IMMOBILI	ALIQUOTA IMU APPLICATA
Abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	escluse
Abitazioni e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTI ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 1-bis, e 2 del D.L. 4/2015 – in quanto Comune parzialmente montano
Beni merce – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di confermare, per l'anno 2021, le aliquote del tributo approvate con delibera di C.C. n. 24 del 05.08.2020, così come segue:

TIPOLOGIE IMMOBILI	ALIQUOTA IMU APPLICATA
Abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	escluse
Abitazioni e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTI ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 1-bis, e 2 del D.L. 4/2015 – in quanto Comune parzialmente montano
Beni merce – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

3. di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria "IMU" anno 2020:

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):

DELIBERA DI GIUNTA n.10 del 01-02-2021 Comune di San Mango Piemonte

dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5. di dare atto che non si procede quindi ad alcuna modifica per quanto attiene l'imposta municipale propria;

6. Di stabilire che, ai sensi della normativa vigente, l'imposta dovrà essere versata alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco,
dott. Francesco Di Giacomo

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrata: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 29-01-2021

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnico-contabile: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 29-01-2021

Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

Il presente verbale, viene così approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Di Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Li, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 85 del 01-02-2021.

Si attesta che copia della presente deliberazione della Giunta Comunale viene pubblicata all'albo on line sul sito istituzionale <https://www.comune.sanmangopiemonte.sa.it/> dal 01-02-2021 al 16-02-2021 ai sensi dell'art. 124, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate con nota n. 509 in data 01-02-2021 ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Li, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Gallo
